

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art 414 cpc e contestuale istanza ex art 151 cpc.

La Prof.ssa MARTORANA Antonella nata a Messina il 19.12.1979 ivi residente in Via dell'Uccelliera, 4, c.f. MRTNNL79T59F158G, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina, c.f. LCVVCN74D13F158Q), con studio in Via Cesare Battisti, 108 ed ivi elettivamente domiciliata, che intende ricevere le comunicazione e biglietti di cancelleria avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090.346288, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
in persona del legale rappresentante *p.t.*;

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del
legale rappresentante *p.t.*;

Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, in persona del
legale rappresentante *p.t.*;

nonché

nei confronti di tutti i **controinteressati** coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso EEEE scuola primaria posto comune partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNL



ed o.m. 241 /2016 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

La ricorrente, docente abilitata per l'insegnamento per classe di concorso posto comune della scuola primaria ha prestato la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità dall'a.s. 2000/01 al 2010/2011 presso l'Istituto superiore paritario "S. Giovanni Bosco" di Messina (doc.1), per essere poi assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.011 presso l'Istituto F. Lippi di Prato (doc.2) e provvisoriamente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Lipari.(doc.3)

Con domanda di trasferimento interprovinciale la professoressa Martorana ha partecipato alla procedura di mobilità indetta con ordinanza ministeriale n. 241/2016 esprimendo, in ossequio alle disposizioni normative, le preferenze sulla scelta della sede di trasferimento indicando quale preferenza sui trenta ambiti indicati il trasferimento presso la Provincia di Messina; (doc.4)

L'amministrazione scolastica in esito alle operazioni disposte da un algoritmo ha negato alla ricorrente, partecipante alla fase b1) della procedura di mobilità, il chiesto trasferimento confermando quale sede di servizio quella di Prato valutandole, quale punteggio acquisito nella "lotteria" della predetta graduatoria, 56 punti oltre i 6



punti per il ricongiungimento con il coniuge negandole così il trasferimento interprovinciale negli ambiti richiesti.

Più precisamente la ricorrente ha avuto assegnato l'ambito 0013 regione Toscana presso la provincia di Prato (preferenze non espressa) con un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello che effettivamente le andava riconosciuto qualora l'amministrazione scolastica avesse riconosciuto il punteggio per il servizio svolto presso gli istituti paritari come dalla stessa indicati in domanda nonché nell'allegato d(4 a).

Più precisamente la docente avrebbe in tal caso certamente ottenuto la sede prescelta superando docenti con un punteggio inferiore o pari alla stessa come è facilmente intuibile dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali del 29.7.016 ed in particolare : BUCCHERI Maddalena nata il 06/09/1969, classe di concorso EEEE posto comune occupa ha ottenuto la sede MEEE81601Q punti 85 (fase b1). La docente BELLINVIA Maria Tindara nata il 26/11/19 69, classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 77 (fase b1).; la docente BAMBACI Carmen nata il 03/04/1974, classe di concorso EEEE posto comune occupa sede MEEE81801B Lipari con punti 86. (fase b1); BARTOLOTTA Maria Santina nata il 23/05/1974 ,classe di concorso EEEE posto comune occupa sede MEEE85902P TRIMARCHI Michele con punti 84. (fase b1); la docente .CACCIATORE Anotnella Maria nata il 06/09/1962, classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 77 (fase b1); la



docente ACCETTA Giuseppina nata il 14/07/1978, classe di concorso EEEE posto comune occupa sede MEEE81601Q Novara di Sicilia con punti 81 (fase b1) ; PAFUMI Giuseppa nata il 27/10/1981 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito Sicilia ambito 0013 con punti 23 (Idonei concorso 2012) PATERNO' Giuseppina nata il 13/09/1972 1972 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0015 con punti 30 (IDONEI CONCORSO) RUSSO Donatella nata il 21/12/1983 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 18(IDONEI CONCORSO)RUSSO Maria nata il 27/05/1971 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 23 (IDONEI CONCORSO) RIZZITANO CATERINA09/10/1974 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 43 (IDONEI CONCORSO); SCIBILIA FABRIZIO nata il 25/09/1968 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0016 con punti 22 (IDONEI CONCORSO); SALMERI SONIA KATIUSCIA nata il 03/12/1974 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 32 (IDONEI CONCORSO); SANO' MARIAGIOVANNA nata il 24/10/1981 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 34 (IDONEI CONCORSO);SPADARO GIUSI nata il 08/11/1984 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 27 (IDONEI CONCORSO);TRIPEPI LUIGIA nata il 14/10/1979



classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 31 (IDONEI CONCORSO); TRUPIANO ALESSIA nata il 05/05/1975 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0013 con punti 30 (IDONEI CONCORSO); Torre Maria nata il 05/10/1971 classe di concorso EEEE posto comune occupa ambito SICILIA AMBITO 0016 con punti 15 (IDONEI CONCORSO) e comunque tutti i docenti risultanti nell'elenco dei bollettini dei trasferimenti che si allega (doc.5).

In definitiva a causa di tale evidente omissione la ricorrente si vedeva costretta a recarsi a Prato per la presa di servizio presso l'Istituto Comprensivo "F. Lippi" e quindi in sedi esterni alla Regione Sicilia e ciò in virtù di una procedura viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti

MOTIVI

1 Violazione e falsa applicazione della legge 62 del 2000 e L. 333 del 2001;

La ricorrente pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso le scuole statali ha scelto di svolgere il servizio di insegnamento per gli anni scolastici compresi tra il 2001 -2011 presso l'Istituto paritario S. Giovanni Bosco di Messina svolgendo le medesime mansioni svolte dai colleghi alle dipendenze della scuola statale.

Nell'ambito della mobilità interprovinciale la ricorrente ha presentato domanda al fine di ottenere una delle sedi



(ambiti) ivi indicati esprimendo le dovute preferenze.

La predetta procedura è stata regolamentata dalla ordinanza n. 241/20161 che ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 **ad esso** è stata allegata la "*tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e del personale docente*" che al punto 1(anzianità di servizio) lett. B) prevede "per ogni anno di servizio pre ruolo l'attribuzione di punti 3.

Tuttavia in seno alle note comuni (pag.71) riportate in calce alla suddetta tabella di ccnl è stato disposto che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera" (doc.6,).

In particolare i servizi riconoscibili ai fini della mobilità sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994(**seppur riconosciuti sino al 2008**) con esclusione dei servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute che per effetto della predetta disposizione non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera in quanto non espressamente previsti dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994.

Tale ultima previsione normativa contrasta sia intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U n. 297 del 1994 nonché con quelle richiamate dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE che con esso si pongono in



aperto contrasto.

Il paradosso consiste proprio nel fatto che l'art. 485 richiamato dall'amministrazione scolastica nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto nella scuola paritaria non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge 62 /2000 che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) l'unica categoria di scuola paritaria definite quali *"tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)"*.

Ora la legge l. 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), statuisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Difatti, soltanto dall'anno scolastico 2000/2001 è entrata in vigore la l. n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, che ha riconosciuto le scuole paritarie come costitutive del sistema nazionale di istruzione e ha



disciplinato i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

Ora la mancata applicazione della normativa *de quo* oggi vigente in favore dell'art 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle note comuni allegate al CCNL per la mobilità del personale docente per l'a.s. 016/017, antecedente all'approvazione della legge sulla parità scolastica che all'art. 485, commi 1 e 3, si appalesa pertanto illegittima e deve essere disapplicata.

Detta disposizione si pone in contrasto anche con il d.l. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, laddove all'art. 2, comma 2,(tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Sul punto recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui, " *il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo*



tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico.(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049)

A ciò si aggiunga che l'amministrazione scolastica ha già riconosciuto il punteggio per il servizio prestato nella paritaria manifestando pertanto la volontà , in applicazione delle superiori disposizioni legislative, di voler equiparare il servizio paritario con quello fornito alle dipendenze della scuola statale tanto che il relativo punteggio viene sempre valutato ai fini della immissione in ruolo nelle graduatorie ad esaurimento. (doc. 7)

La stessa amministrazione scolastica è intervenuta in tal senso nell'ambito della predisposizione dei bandi per la ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti laddove ha previsto espressamente, ai sensi del dm 94/016 che appariva " *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione"*(doc.8)

Pertanto ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento



anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

Tuttavia, nelle "Note Comuni" riportate in calce alla suddetta tabella è stato disposto che *servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera e ciò apertamente in contrasto* persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2010 (doc.9) ai sensi della quale la L. 62/00 " *nulla ha modificato in materia di riconoscimento servizi pre ruolo svolti....* , pertanto nelle predette istituzioni non statali paritarie continuano in ogni caso ad essere valutabili ai fini sia giuridici ed economici nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. n.297/1994, per la quale comunque se ne chiede la disapplicazione stante la valutazione parziale del servizio pre ruolo peraltro non valutato.

Inoltre l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna con nota Prot. n. 1046 ha chiesto al Ministero opportune delucidazioni relativamente alla riconoscibilità o meno, ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale. (doc.10)

Anche la giurisprudenza di merito è stato stigmatizzato il superiore riconoscimento: " *Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*



pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).



Occorrerà pertanto riconoscere la illegittimità della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI e del provvedimento afferente il trasferimento presso l'ambito di Prato , nella parte in cui esclude l'attribuzione del punteggio al servizio prestato negli istituti paritari.

Diversamente si violerebbe la normativa primaria di riferimento che impone di valutare i servizi di insegnamento prestati nella scuola paritaria nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuola statali

Pertanto ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso dovrà essere accolto.

2. Violazione e falsa applicazione di legge: disparità di trattamento e violazione della direttiva n. 1999/70/CE;; Violazione e falsa applicazione degli artt 3, 33 e 36 della Costituzione.

La tabella di valutazione dei titoli e con essa il dlsvvo 297/1994 si appalesano illegittimi anche sotto altro profilo



atteso che non riconoscere per intero il servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il conseguenziale punteggio aggiuntivo comporterebbe altresì una palese discriminazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni violando il più alto *“Principio di non discriminazione”* di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale principio di uguaglianza garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

La ricorrente ha svolto per 11 anni attività lavorativa con conseguenti contratti a termine aventi tutti la stessa finalità e svolgendo le medesime mansioni svolte dai dipendenti della p.a.

Orbene, indipendentemente dal dettato normativo interno la domanda deve essere accolta in forza della applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.

Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui



mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il **mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.**

Le sentenze interpretative della CGUE, non vincolano lo Stato di appartenenza del giudice remittente, ma tutti gli Stati membri (vincola anche il giudice interno ed è posto alla base dell'obbligo di interpretazione conforme; cfr, tra le tantissime, Sentenza 13 novembre 1999, causa C-106/89, Marleasing, punti 8-9; Sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, punti 43-47), trattandosi addirittura per il diritto interno di jus superveniens con efficacia retroattiva (nel medesimo senso, costantemente, anche la Corte Costituzionale; cfr, ex plurimis, Ordinanza n. 252/06, alla cui parte motiva si rimanda), trovando il loro fondamento nella esigenza di **applicazione conforme del diritto della UE in tutto il territorio dell'Unione.**

A ciò si aggiunga che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

A tal proposito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002 è stato acclarato il principio secondo cui *“ nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi*



dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce **logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa**".

Ed ancora "Il **riconoscimento** della parità scolastica inserisce la **scuola paritaria** nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla **scuola**, costituendo tale soggetto (cioè la **scuola paritaria**) una istituzione che assolve ad un **servizio pubblico**" (Tar **Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049**).

Ed ancora" Il trattamento scolastico equipollente, cui fa riferimento l'art. 33 comma 4, della Costituzione implica un **riconoscimento** della qualità del **servizio** di istruzione erogato dall'istituzione scolastica **paritaria** da considerare alla stregua e quindi né deteriore né inferiore, a quello assicurato dalla **scuola statale** (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006, n. 331).

Ora sulla base dell'insegnamento della Corte di Giustizia UE, per giustificare una disparità di trattamento



tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, occorre l'esistenza di elementi **precisi e concreti**(che certamente non potranno essere le disposizioni interne che si pongono in contrasto con i principi comunitari e nazionali) che differenziano tale tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi e trasparenti sicchè tale disparità deve far fronte ad un reale bisogno si da essere idonea a conseguire l'obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine.(cfr C. App. Trieste sent . n. 374/014).

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e precisamente attraverso la disapplicazione di quest'ultima.

E' pacifico infatti che, come ribadito anche nella sentenza del 2010 Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, *"Qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno"*.

Nel caso di specie sussistono in effetti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per



configurare il potere - dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.

Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto e con esso i provvedimenti presupposti connessi e consequenziali devono essere disapplicati , annullati.

3. Violazione e falsa applicazione di legge. Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro.

Riconoscimento per intero del punteggio;

Accertata la sussistenza del servizio prestato dalla ricorrente nella scuola privata nonché il riconoscimento della parità già in data 2009 appare evidente che occorre estendere gli effetti giuridici riconosciuto per il docente assunto presso la scuola statale anche in termini di punteggio.

Sul punto la giurisprudenza nazionale, in ultimo con la sentenza n 3967/016 resa dal Tribunale di Roma in accoglimento di un ricorso patrocinato da codesto difensore ha disposto la disapplicazione del T.U 297/1994 nella parte in cui opera una discriminazione per il servizio pre ruolo con quello di ruolo riconoscendo conseguentemente per intero il punteggio pre ruolo prestato *“in applicazione della normativa nazionale da disapplicare, l'amministrazione scolastica ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto spettare qualora non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori. Infatti la normativa nazionale prescrive che il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d'istruzione, ha ancora*



una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d'ufficio, o per le graduatorie interne d'Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti. Riepilogando si ha che per la mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo viene così determinata: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti, mentre per la mobilità volontaria il punteggio di preruolo vale unicamente 3 punti ogni anno. Occorre rilevare che questo calcolo del punteggio sull'anzianità di servizio pre-ruolo è anch'esso in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d'insegnamento, nel caso di specie docente di sostegno". (doc.11)

Alla luce delle superiori argomentazioni appare evidente ritenere il mancato riconoscimento degli incarichi prestati dal ricorrente nella scuola paritaria causa una lampante violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza a parità retributiva mentre di contro il loro riconoscimento consentirebbero all'insegnante assunto a



tempo indeterminato un' "anzianità di carriera" che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.

Difatti la mancata piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.

Nel caso di che trattasi, per le ragioni suesposte, la normativa nazionale applicata in materia di mobilità e di ricostruzione della carriera , l'art 485 d.lgs 297/1994, operando tale palese discriminazione tra i docenti in violazione della normativa comunitaria nonché della nostra Carta Costituzionale, deve essere disapplicata ed applicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello



comunitario con il conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla attribuzione dei per 11 anni 6 punti per anno ossia 66 punti x 11 anni di servizio pre ruolo al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e nonchè i 3 punti ai fini della mobilità erroneamente riconosciuti per il servizio pre ruolo.

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994, peraltro superata), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e precisamente attraverso la disapplicazione di quest'ultima.

Per tali superiori motivi e le preganti considerazioni , i provvedimenti amministrativi censurati devono essere disapplicati dovendosi conclusivamente affermare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero anche ai fini della mobilità del servizio prestato nella scuola paritaria negli anni scolastici di cui in premessa e conseguentemente riconoscere, previa disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella comunitaria e delle relative tabelle di valutazione dei titoli, il punteggio di 66 punti per la classe di concorso di appartenenza e comunque l'illegittimità di tutti gli atti assunti dalla P.A. in contrasto con la vigente normativa comunitaria, e di tutti gli atti



preordinati presupposti e successivi e connessi di cui si chiede la disapplicazione.

Un'ulteriore sentenza successiva della Corte di Giustizia (Sesta Sezione del 18/10/2012 intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11), con specifico riferimento alla richiesta dell'integrale valutazione del servizio pre-ruolo, ribadisce gli stessi principi.

Ciò posto la professoressa Martorana come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'ill.mo Giudice del Lavoro, voglia previa disapplicazione della normativa interna confliggente con quella comunitaria disporre il consequenziale annullamento del provvedimento del 29.7.016(elenco trasferimenti passaggi personale docente di ruolo) nella parte in cui non viene assegnato l'ambito richiesto qualora l'amministrazione scolastica avesse operato correttamente ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola paritaria negli anni scolastici come da prospetto allegato in narrativa compresi tra il 2001 ed il 2011;
- 2) In via subordinata, previa disapplicazione del d.lgs 297/1994 art 485 , delle note comuni allegate al CCNL per la



mobilità del personale docente A.S. 016/017 nella parte in cui dispone che “ *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* ” e di tutti gli atti connessi e consequenziali, accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari di cui *infra*, poiché in contrasto sia con la normativa nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990) e per l'effetto riconoscere per intero il servizio pre ruolo ai fini della mobilità e così complessivamente il punteggio pari a 66 ossia 6 punti x 11 anni di servizio;

3) Conseguentemente disapplicare il provvedimento del 29.7.016(elenco trasferimenti passaggi personale docente di ruolo) con il quale è stato negato il trasferimento alla ricorrente presso l'abito della Provincia di Messina in quanto illegittimo per i motivi di cui *infra* e, ritenuta l'erroneità dei punteggio attribuito alla ricorrente nella procedura di mobilità dei docenti 2016/2017 ordinare alle amministrazioni resistenti la correzione del punteggio tenendo conto del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria e comunque nella misura pari a 6 punti per ciascun anno prestato e soltanto in subordine pari a 3 punti e così complessivamente riconoscere 66 punti oltre ai 62 punti già riconosciuti.

4. Per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione delle sedi definitive in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero in altro ambito



individuato secondo le tabelle di vicinanza e comunque nella regione Sicilia.

5. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

6. Accertare il danno patito dalla ricorrente a seguito dell'erronea attribuzione di punteggio e della conseguente erronea assegnazione di ambito nazionale e sede di servizio da quantificarsi anche in via equitativa corrispondente alla sfera non patrimoniale l'evidente sofferenza patita dalla ricorrente per l'esigenza di dover subire gli ulteriori esiti di un eventuale, nuovo, trasferimento in altro ambito.

7. Condannare le amministrazioni resistenti alle spese ed ai compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Nota fiscale: la presente controversia il cui valore è indeterminabile soggiace al versamento del contributo pari ad € 259,00.

Messina / Barcellona Pozzo di Gotto 11.10.016

Avvocato

Vincenzo La Cava



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i **controinteressati** coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso EEEE scuola primaria posto comune partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNL ed o.m. 241 /2016, ed inseriti negli elenchi di nuova assegnazione per le



province di tutti gli ambiti di Italia attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie della Classe di Concorso EEEE prima posto comune potenzialmente controinteressati, ed inseriti nelle graduatorie della mobilità professionale ed interprovinciale;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina / Barcellona Pozzo di Gotto 16.10.016

Avvocato

Vincenzo La Cava



